

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 agosto 2022


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		
LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 29.		
Disposizioni relative al programma di sviluppo rurale e proroga di termini in agricoltura. (22R00287)	Pag. 1	
LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 30.		
Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica. (22R00288)	Pag. 1	
LEGGE REGIONALE 9 novembre 2021, n. 31.		
Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale. (22R00289)	Pag. 5	
REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 giugno 2021, n. 21.		
Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di pubblici esercizi. (22R00274)	Pag. 8	
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2021, n. 0144/Pres.		
Regolamento recante disposizioni sulla composizione, sul funzionamento e sulle attività della Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali di Protezione civile e dei Presidenti delle Associazioni di volontariato, in attuazione dell'articolo 31, comma 1-ter della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. (22R00292)	Pag. 8	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° settembre 2021, n. 0148/Pres.		
Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres. (22R00293)	Pag. 10	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 settembre 2021, n. 0151/Pres.		
Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione. (22R00294)	Pag. 12	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2021, n. 0203/Pres.		
Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144. (22R00282)	Pag. 17	



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2021, n. **0204/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPREg 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modifiche e integrazioni. (22R00283) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2021, n. **0205/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPREg 7 luglio 2014, n. 0141/Pres. e successive modifiche e integrazioni. (22R00284) Pag. 23



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 29.

Disposizioni relative al programma di sviluppo rurale e proroga di termini in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 2 novembre 2021, n. 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Programma di sviluppo rurale

1. L'autorizzazione di spesa di euro 5.000.000, prevista dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), per l'anno 2022, è ridotta di pari importo e ridestinata, nel medesimo anno, alla quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, prorogato al 31 dicembre 2022 ai sensi del regolamento UE n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

2. L'onere di cui al comma 1, determinato per l'anno 2022 in euro 5.000.000, fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2022 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) – Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Proroga di termini

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 ottobre 2021.

Il Presidente: LAVEVAZ

(Omissis).

22R00287

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 30.

Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 2 novembre 2021, n. 54)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di garantire il coordinamento e la tempestività degli interventi necessari alla massima diffusione della rete di comunicazione in fibra ottica nel territorio della Regione, la presente legge prevede, anche in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione in fibra ottica, con i necessari accessori



impiantistici, mediante l'utilizzo, ove possibile, di tecnologie di scavo a basso impatto ambientale, che non richiedano l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali valdostani.

2. Restano ferme, per tutto quanto non disposto dalla presente legge e per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, le norme e le semplificazioni procedurali previste dalla normativa statale e regionale di settore.

Art. 2.

Autorizzazioni

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono soggetti ad autorizzazione previa istanza da presentare al SUEL, per via telematica, sulla base della modulistica di cui all'articolo 9.

2. Al procedimento si applicano, per tutto quanto non previsto dalla presente legge, gli articoli 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), e 7, commi 2bis e 2ter, del d.lgs. 33/2016.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 14quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, qualora assunta sulla base delle posizioni prevalenti, le amministrazioni o strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini possono proporre opposizione alla Giunta regionale a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza. La Giunta regionale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni e strutture che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni e strutture che hanno partecipato alla conferenza oltre al proponente. In tale riunione, i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa. Qualora, all'esito della riunione, sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, la stessa sostituisce la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa alla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, ove siano coinvolti uno o più enti locali. Qualora la Giunta regionale non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La Giunta regionale

può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti della predetta riunione.

Art. 3.

Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, è sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della l. 241/1990 qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, non comportino alcuna delle seguenti interferenze:

a) con aree archeologiche tutelate ai sensi dell'articolo 142, lettera m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

b) con edifici e manufatti tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 56/1983;

c) con edifici pubblici con più di settanta anni per i quali non sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale o sia stato riconosciuto l'interesse culturale;

d) con sentieri e percorsi di valore storico individuati nei piani regolatori generali comunali e nel piano territoriale paesistico;

e) con il demanio idrico regionale, nei casi in cui sia necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);


f) con altre aree o beni in ordine ai quali sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni o strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

2. La SCIA è presentata al SUEL, per via telematica, sulla base della modulistica di cui all'articolo 9, contenente:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la riconducibilità degli interventi alla fattispecie di cui al comma 1;

b) nel caso in cui siano interessati tratti di strade di competenza comunale o regionale o, comunque, beni del demanio o del patrimonio della Regione o degli enti locali, il disciplinare di cui all'articolo 9, debitamente sottoscritto per accettazione, contenente, tra l'altro, l'impegno di esecuzione a regola d'arte e di spostamento dell'infrastruttura, a spese dell'operatore economico, in caso di sopravvenuta necessità di eseguire opere pubbliche che riguardano i predetti beni;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'avvenuta presentazione all'ente proprietario della strada della comunicazione di apertura del cantiere senza che, alla data di presentazione della stessa, siano stati adottati motivati provvedimenti di diniego alla pre-



detta apertura del cantiere. La comunicazione è presentata, pena l'inammissibilità della successiva SCIA, almeno dieci giorni prima della data di presentazione di quest'ultima, con efficacia decorrente dalla medesima data;

d) la dichiarazione che l'entità dei lavori è tale per cui gli stessi devono essere terminati entro novanta giorni dalla presentazione della SCIA;

e) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori;

f) nel caso in cui siano interessati immobili privati, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la loro disponibilità;

g) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto della normativa in materia di impatto acustico di cui alla legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9);

h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

i) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'avvenuto adempimento di quanto previsto per l'eventuale autorizzazione archeologica di cui al comma 3;

j) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non aver subito ordini di ripristino ai sensi degli articoli 7, comma 5, della presente legge e 21, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), o, in caso contrario, di aver provveduto al completo ripristino dello stato dei luoghi;

k) gli elaborati progettuali e gli altri documenti individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo 9; i predetti elaborati devono contenere anche l'indicazione delle modalità di gestione del materiale di scavo, in conformità alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

3. Possono essere avviati, previa presentazione al SUEL della SCIA, anche gli interventi che comportino un'interferenza con le sole aree di cui al comma 1, lettera a), fatta salva la necessità di acquisire, previamente alla presentazione della SCIA, le autorizzazioni di cui al d.lgs. 42/2004 e ferme restando, ricorrendone i presupposti, le ulteriori semplificazioni previste dagli articoli 7, commi 2bis e 2ter, del d.lgs. 33/2016 e 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. La SCIA produce effetto per l'avvio degli interventi, costituendo dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi stessi, e sostituisce l'autorizzazione di cui agli articoli 21, comma 1, del

d.lgs. 285/1992 e 13 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1).

5. La SCIA è trasmessa dal SUEL, entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento o dal completamento della stessa, alle amministrazioni competenti e a quelle titolari dei beni per consentire l'esercizio della vigilanza e del controllo di cui all'articolo 6.

6. Alla SCIA di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4bis della l.r. 19/2007.

7. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 19 della l. 241/1990.

Art. 4.

Comunicazione di utilizzo di infrastrutture già esistenti

1. La realizzazione di nuove infrastrutture può essere autorizzata ai sensi degli articoli 2 e 3 solo quando non risultino utilizzabili le eventuali infrastrutture già presenti per ospitare la rete di comunicazione in fibra ottica.

2. Qualora siano utilizzate esclusivamente infrastrutture già esistenti in assenza di scavi, l'operatore economico è tenuto a trasmettere al SUEL, entro quindici giorni dall'ultimazione della posa, la documentazione indicante il tracciato della nuova infrastruttura. Dal ricevimento della documentazione completa, il SUEL la inoltra, entro cinque giorni lavorativi, alle amministrazioni competenti e a quelle titolari dei beni.

3. Ferma restando la gratuità della concessione di utilizzo, la Giunta regionale determina, con la deliberazione di cui all'articolo 9, gli eventuali costi di compartecipazione alle spese di manutenzione per l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà della Regione e degli enti locali.

Art. 5.

Modalità di realizzazione degli interventi


1. L'operatore economico è tenuto ad attenersi, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, alle norme tecniche di settore, alle prescrizioni previste in sede di autorizzazione e ad ogni ulteriore obbligazione prevista dal disciplinare di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge spettano, oltre agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle amministrazioni interessate, con esclusione del SUEL.

2. Per gli interventi sulle strade di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 285/1992.



Art. 7.

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 285/1992, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione i seguenti commi.

2. L'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, senza titolo o con titolo inidoneo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.400.

3. Il mancato rispetto delle modalità di esecuzione dichiarate in sede di segnalazione o previste in sede di autorizzazione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.400.

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, per violazioni commesse al di fuori delle strade di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, spetta al SUEL per conto dei Comuni territorialmente competenti, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue il divieto di prosecuzione dell'intervento e, anche con riferimento agli interventi già conclusi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'operatore economico. Nei predetti casi e in quello di cui all'articolo 21 del d.lgs. 285/1992, fino al completo ripristino, all'operatore economico non è consentita la presentazione di ulteriori istanze o segnalazioni ai sensi degli articoli 2 e 3.

6. Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 5, l'organo accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento e intima al trasgressore l'esecuzione del ripristino dei luoghi assegnando un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, per provvedervi, in relazione al contenuto dell'obbligo medesimo. Qualora il trasgressore non adempia all'obbligo di ripristino entro il termine assegnato, il comando o l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore trasmette il verbale al SUEL entro trenta giorni dalla data di scadenza del suddetto termine. Il SUEL, previa diffida, trasmette gli atti al Comune territorialmente competente, il quale procede d'ufficio a spese degli operatori inadempienti. La nota delle spese è resa esecutiva ed è riscossa dal Comune territorialmente competente secondo le disposizioni vigenti in materia di esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 8.

Esenzioni

1. Le istanze e le segnalazioni per posa di fibre ottiche sono esenti dal pagamento di diritti di segreteria o istruttoria e, in deroga all'articolo 14bis della l.r. 26/2006, del canone concessorio di cui al medesimo articolo.

Art. 9.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, approva le linee guida di modulistica, documenti ed elaborati progettuali a corredo della SCIA, nonché lo schema di disciplinare, per la presentazione delle istanze e delle segnalazioni di cui agli articoli 2 e 3, contenente, tra l'altro, nel caso in cui siano interessati tratti di strade di competenza comunale o regionale o, comunque, beni del demanio o del patrimonio della Regione o degli enti locali, l'impegno di esecuzione a regola d'arte e di spostamento dell'infrastruttura a spese dell'operatore economico in caso di sopravvenuta necessità di eseguire opere pubbliche che riguardano i predetti beni.

2. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 sono, inoltre, disciplinati tutti gli altri aspetti, anche procedurali, per l'applicazione della presente legge e possono essere disciplinate le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, e dei sopralluoghi in loco per la verifica dell'esecuzione dei lavori.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni successive all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 ottobre 2021.

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

22R00288



LEGGE REGIONALE 9 novembre 2021, n. 31.

Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e ulteriori disposizioni attinenti ai settori sanitario e sociale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 12 novembre 2020, n. 56)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 13

1. L'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Nomina del direttore generale*). — 1. Il direttore generale dell'azienda USL è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione motivata della Giunta regionale, nell'ambito di un elenco di candidati costituito da coloro che, iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri della valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, alla cui effettuazione provvede un'apposita commissione regionale costituita da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due membri esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

3. La partecipazione alla commissione di cui al comma 2 comporta, per i membri esperti, il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

4. Nell'elenco dei candidati idonei predisposto dalla commissione di cui al comma 2 non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale presso l'Azienda USL per due volte consecutive. Il medesimo elenco di candidati idonei, entro trenta mesi dalla sua definizione, può essere utilizzato più di una volta per il conferimento dell'incarico di direttore generale, purché il candidato prescelto risulti ancora inserito nell'elenco nazionale all'atto della nomina.

5. Il conferimento dell'incarico di direttore generale non è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che l'incaricato sostenga, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro diciotto mesi dalla nomina, pena la risoluzione di diritto del contratto decorso tale termine.

6. Le modalità dell'accertamento della conoscenza linguistica di cui al comma 5 sono stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 42, comma 5.

7. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative all'assunzione dell'incarico di direttore generale sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente e la loro eventuale sussistenza è valutata all'atto del conferimento dell'incarico.

8. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo in materia di nomina del direttore generale dell'Azienda USL si applica la normativa statale vigente.»

Art. 2.

Modificazioni all'art. 16

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Regione nomina un nuovo direttore con le modalità di cui all'art. 13.»

2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 5/2000 è sostituito dal seguente:


«3. Nei casi di vacanza dell'ufficio, in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore più anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'Azienda USL mediante nomina di un commissario, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco dei candidati idonei di cui all'art. 16, comma 1. Tale commissariamento non può eccedere il periodo di sei mesi e può essere prorogato di ulteriori sei mesi, per una sola volta, in caso di gravi e giustificati motivi. Nel caso in cui il nuovo direttore generale non sia stato nominato entro il termine del suddetto periodo, o dell'eventuale proroga, vi provvede il Presidente della Regione, con le modalità di cui all'art. 13.»

Art. 3.

Modificazione all'art. 22

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore amministrativo dell'Azienda USL è nominato con le modalità di cui all'art. 23-bis.»



Art. 4.

Modificazione all'art. 23

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore sanitario dell'Azienda USL è nominato con le modalità di cui all'art. 23-bis.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 23-bis

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 5/2000, come modificato dall'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario). — 1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati, motivatamente, dal direttore generale, attingendo dagli appositi elenchi regionali di idonei, costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuata da una commissione regionale composta da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie e aggiornati con cadenza almeno biennale. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti nell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 171/2016, tenuto conto dei requisiti minimi di accesso di cui ai commi 3 e 4 e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico.

2. La partecipazione alla commissione di cui al comma 1 comporta, per i membri esperti, il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

3. Costituiscono requisiti minimi per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore amministrativo:

a) il possesso della laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche;

b) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, all'atto del conferimento dell'incarico;

c) avere svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnica o amministrativa presso strutture o enti sanitari pubblici o privati di medie o grandi dimensioni, oppure dieci anni presso strutture o enti pubblici anche in ambito non sanitario di medie o grandi dimensioni, purché l'esperienza maturata abbia comportato l'assunzione di responsabilità dirigenziale, a seguito di formale conferimento, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie.

4. Costituiscono requisiti minimi per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore sanitario:

a) essere medico;

b) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, all'atto del conferimento dell'incarico;

c) avere svolto per almeno cinque anni, nei sette anni precedenti, attività di direzione tecnico-sanitaria presso enti o strutture pubblici o privati di media o grande dimensione, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie;

d) essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), fatto salvo quanto disposto dall'art. 16-*quies*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 502/1992.

5. È fatta salva la possibilità di attingere dagli analoghi elenchi di idonei di altre Regioni, anche nel caso di capienza degli elenchi regionali redatti ai sensi del presente articolo.

6. Il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario non è subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana, a condizione che gli incaricati sostengano, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana entro diciotto mesi dalla nomina, pena la risoluzione di diritto del contratto decorso tale termine.

7. Le modalità dell'accertamento della conoscenza linguistica di cui al comma 6 sono stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 42, comma 5.

8. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative all'assunzione dell'incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario sono quelle previste dalla normativa statale e regionale vigente e la loro eventuale sussistenza è valutata all'atto del conferimento dell'incarico.


9. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo in materia di nomina del direttore amministrativo e sanitario dell'Azienda USL si applica la normativa statale vigente.».

Art. 6.

Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2022

Considerata la necessità di adeguare l'assegnazione del finanziamento all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2022 ai maggiori oneri, connessi al perdurare dell'emergenza da COVID-19, non previsti nell'ambito della programmazione finanziaria della Regione relativa al triennio 2021/2023 e finanziabili solo a seguito dell'approvazione della programmazione finanziaria della Regione relativa al triennio 2022/2024, il termine relativo all'anno 2021 di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 5/2000, è posticipato al 31 gennaio 2022.

2. Conseguentemente, limitatamente alla programmazione relativa all'anno 2022, il bilancio preventivo economico annuale e il piano attuativo locale di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 8 della legge regionale n. 5/2000 sono adottati dall'Azienda USL entro il 28 febbraio 2022



e approvati dalla Giunta regionale con le modalità e le tempistiche di cui, rispettivamente, agli articoli 44, comma 3, e 7, comma 3, della legge regionale n. 5/2000.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo economico annuale e del piano attuativo locale di cui al comma 2, l'Azienda USL è comunque autorizzata a operare nei limiti degli stanziamenti assestati per l'anno 2022 del bilancio di previsione 2021/2023 della Regione e a porre in essere tutte le attività necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 7.

Ulteriori interventi finalizzati al monitoraggio della situazione epidemiologica dell'infezione da COVID-19. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), è inserito il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i soggetti che, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, effettuano la somministrazione dei test antigenici rapidi validi ai fini dell'emissione della certificazione verde COVID-19 possono svolgere tale attività anche in sedi diverse da quelle già autorizzate, nel rispetto delle disposizioni definite con deliberazione della Giunta regionale al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e il tracciamento dei dati.»

Art. 8.

Trasferimenti finanziari straordinari ai soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia

1. In considerazione della necessità di dare continuità al sostegno economico alle famiglie residenti nel territorio regionale, il trasferimento di finanziamenti straordinari in favore dei soggetti titolari dei servizi dei nidi d'infanzia pubblici e privati autorizzati e dei servizi domiciliari di tata familiare previsto dall'art. 29 della legge regionale n. 15/2021 è autorizzato, alle medesime condizioni di cui al predetto articolo, anche per i mesi di novembre e dicembre 2021.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano previsto

dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 171/2016, ai fini della costituzione degli elenchi di cui all'art. 23-bis della legge regionale n. 5/2000, inserito dall'art. 5, il direttore generale dell'Azienda USL procede alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, previo avviso pubblico.

2. L'incarico di direttore generale dell'Azienda USL, eventualmente in essere alla data di cui all'art. 11, comma 2, cessa alla scadenza naturale stabilita dal contratto di lavoro.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alle eventuali procedure di nomina del direttore generale formalmente avviate ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2000 e non concluse alla data di cui all'art. 11, comma 2.

4. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, senza che alla data di cui all'art. 11, comma 2, sia stata formalmente avviata la procedura di nomina ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2000, la procedura di cui all'art. 1 è avviata entro trenta giorni dalla medesima data.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 5 è determinato in euro 4.800 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 8 è determinato complessivamente in euro 75.000 per l'anno 2021 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura mediante riduzione per il medesimo importo delle risorse a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).


5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 sono dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 entrano in vigore il 1° gennaio 2022.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 9 novembre 2021

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*).

22R00289

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 giugno 2021, n. 21.

Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di pubblici esercizi.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/Sez. Gen. del 24 giugno 2021*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 giugno 2021, n. 518;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Requisiti professionali
- Corsi e titoli di studio/formazione*

1. L'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 29 (*Requisiti professionali - Corsi e titoli di studio/formazione*). — 1. Ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale sono riconosciuti i seguenti titoli di studio o di formazione, purché nei relativi ordinamenti o piani di studio siano previste sostanzialmente le materie di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), della legge, e successive modifiche:

a) diplomi di scuola secondaria di secondo grado o laurea, anche triennale;

b) attestati di formazione professionale, rilasciati da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri, al termine di un percorso formativo di almeno novanta ore.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento delle qualificazioni professionali, di attestati e diplomi di formazione professionale, nonché dei titoli scolastici e accademici conseguiti all'estero, la

Commissione per l'abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi può valutare e decidere, se tali titoli siano sufficienti per ottenere l'abilitazione. A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) il titolo è stato rilasciato da un ente pubblico o da un ente munito dei relativi pubblici poteri di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera;

b) il titolo è un diploma di scuola secondaria di secondo grado o una laurea, anche triennale, o l'attestato di un percorso di formazione professionale di almeno novanta ore, o un diploma di alta formazione corrispondente almeno al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche (EQF);

c) l'ordinamento o il piano di studi su cui si basa il titolo di studio/formazione presentato include sostanzialmente le materie di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) della legge.

3. Il riconoscimento di titoli di studio/formazione rilasciati in uno Stato non appartenente all'Unione europea è accertato secondo le norme vigenti in materia.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 giugno 2021

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

22R00274

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2021, n. 0144/Pres.

Regolamento recante disposizioni sulla composizione, sul funzionamento e sulle attività della Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali di Protezione civile e dei Presidenti delle Associazioni di volontariato, in attuazione dell'articolo 31, comma 1-ter della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

(*Pubblicato nel Bollettino della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 36 dell'8 settembre 2021*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante «Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;



Premesso che l'attività della Protezione civile della regione, istituita ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, quale struttura di rilevanza generale con compiti di coordinamento unitario delle attività e delle azioni di previsione e prevenzione, nonché degli interventi di emergenza, si esplica principalmente nei livelli di previsione - prevenzione, finalizzati rispettivamente all'abbassamento delle soglie di rischio e alla gestione delle emergenze;

Atteso che il sistema regionale integrato di protezione civile è stato chiamato negli ultimi anni, con sempre maggior frequenza, a svolgere attività articolate e specialistiche che hanno richiesto l'impiego di professionalità specifiche nell'ambito della previsione, prevenzione e superamento delle situazioni di emergenza;

Visto l'art. 31, comma 1-ter della legge regionale n. 64/1986, come introdotto dall'art. 5, comma 25 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, che al fine di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della regione per le attività di competenza, stabilisce l'istituzione della consulta dei coordinatori dei gruppi comunali e dei presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 31, comma 1-ter della legge regionale n. 64/1986, la composizione, il funzionamento e le attività della consulta dei coordinatori dei gruppi comunali e dei presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile sono disciplinati da regolamento regionale;

Visto il testo del «Regolamento recante disposizioni sulla composizione, sul funzionamento e sulle attività della consulta dei coordinatori dei gruppi comunali di Protezione civile e dei presidenti delle associazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 31, comma 1-ter della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64» e ritenuto di emanarlo;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionale, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1206 del 30 luglio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni sulla composizione, sul funzionamento e sulle attività della consulta dei coordinatori dei gruppi comunali di Protezione civile e dei presidenti delle associazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 31, comma 1-ter della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento recante disposizioni sulla composizione, sul funzionamento e sulle attività della Consulta dei coordinatori dei gruppi comunali di Protezione civile e dei presidenti delle associazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 31, comma 1-ter della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e le attività della consulta dei coordinatori dei gruppi comunali di Protezione civile e dei presidenti delle associazioni di volontariato di Protezione civile in attuazione dell'art. 31, comma 1-ter della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Composizione della consulta in forma plenaria

1. La consulta in forma plenaria è costituita con decreto del direttore competente in materia di Protezione civile ed è composta dai coordinatori dei gruppi comunali di protezione civile e dai presidenti delle associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'elenco di cui all'art. 30 della legge.

2. Il coordinatore o il presidente che sia impedito a presenziare può delegare, rispettivamente un caposquadra del gruppo comunale di protezione civile di appartenenza o il vicepresidente o un membro del direttivo dell'associazione.

Art. 3.

Consulta in forma ristretta

1. La consulta di cui all'art. 2 si riunisce in forma ristretta con la partecipazione dei seguenti componenti:

a) per i comuni facenti parte di aggregazioni intercomunali, dal coordinatore dell'aggregazione intercomunale o, in mancanza di questo, dal rappresentante individuato dai comuni facenti parte dell'aggregazione;

b) per i comuni non facenti parte di aggregazioni intercomunali, dai coordinatori dei gruppi comunali di protezione civile in carica al momento della seduta;

c) dai presidenti o dal referente delle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 30 della legge e convenzionate con la Protezione civile regionale ai sensi dell'art. 24, lettera e) della legge.

2. I componenti della consulta individuati al comma 1 che siano impediti a presenziare possono delegare rispettivamente:

a) il vice coordinatore dell'aggregazione intercomunale o un coordinatore di altro gruppo comunale costituente l'aggregazione intercomunale;

b) il vice coordinatore comunale o un capo squadra del gruppo comunale di protezione civile di appartenenza;



c) il vice presidente o un membro del direttivo per le associazioni di protezione civile convenzionate, il vice referente o il presidente di una delle associazioni aggregate ai fini del convenzionamento.

Art. 4.

Attività della consulta

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1-ter della legge, la consulta in forma plenaria ha lo scopo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della regione per le attività di competenza.

2. La consulta in forma ristretta, nell'ambito delle finalità definite all'art. 31, comma 1-ter della legge regionale n. 64/1986, ha lo scopo di coinvolgere i rappresentanti del sistema di volontariato sulle scelte operate dalla Protezione civile della regione, anche mediante la formulazione di proposte sulle tematiche di competenza del volontariato.

3. La consulta in forma ristretta a maggioranza dei presenti formula inoltre la proposta del nominativo del volontario che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia designa quale proprio rappresentante in seno alla Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 5.

Convocazione e svolgimento delle sedute della consulta in forma plenaria

1. La consulta in forma plenaria si riunisce una volta all'anno entro il 31 gennaio e viene convocata mediante PEC, dal direttore centrale della Protezione civile almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.

2. Alle sedute della consulta in forma plenaria partecipano il presidente della regione o l'assessore da questo delegato alla Protezione civile o suo sostituto, il direttore centrale della Protezione civile o suo sostituto, il direttore del servizio competente per le attività relative al volontariato di protezione civile o suo sostituto e il funzionario delegato di posizione organizzativa competente in materia di volontariato della Protezione civile o suo sostituto.

3. Alle sedute in forma plenaria possono essere invitati a partecipare, in relazione alle materie trattate, anche soggetti esperti esterni.

4. Non è previsto un numero minimo di presenti per ritenere valida la seduta.

Art. 6.

Convocazione e svolgimento delle sedute della consulta in forma ristretta

1. La consulta in forma ristretta si riunisce una volta ogni quattro mesi e viene convocata mediante PEC, dal direttore centrale della Protezione civile almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

2. La convocazione avviene, di norma, in sedute separate per ognuno dei gruppi di componenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c).

3. La convocazione della consulta in forma ristretta può essere richiesta in via straordinaria da ciascuno dei gruppi di componenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c). In tal caso la richiesta è presentata con atto scritto indicante le motivazioni, da almeno un terzo di ciascun gruppo di componenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c).

4. Qualora la convocazione della consulta in forma ristretta venga richiesta in via straordinaria per emergenze o per esigenze specifiche rappresentate dalla Protezione civile della regione, la seduta deve tenersi entro tre giorni dalla data della richiesta.

5. La seduta in via straordinaria può essere svolta in forma parziale, nel caso in cui gli argomenti trattati riguardino solamente una parte dei gruppi di componenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b) e c).

6. Alle sedute della consulta in forma ristretta partecipano il Presidente della regione o l'assessore da questo delegato alla Protezione civile o suo sostituto, il direttore centrale della Protezione civile o suo

sostituto, il direttore del servizio competente per le attività relative al volontariato di protezione civile o suo sostituto e il funzionario delegato di posizione organizzativa competente in materia di volontariato della Protezione civile o suo sostituto.

7. Delle sedute della consulta in forma ristretta viene redatto il processo verbale in forma riassuntiva a cura di un funzionario della Protezione civile della Regione presente alla seduta.

8. Non è previsto un numero minimo di presenti per ritenere valida la seduta.

Art. 7.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione la prima seduta della consulta plenaria è convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, mentre la prima seduta della consulta in forma ristretta è convocata entro novanta giorni, eventualmente prorogabili con decreto del direttore centrale competente in materia di Protezione civile, dalla prima seduta della consulta in forma plenaria.

Art. 8.

Pubblicità e trasparenza

1. Sul sito internet della Protezione civile della regione vengono pubblicati, a cura del Servizio competente per le attività relative al volontariato della Protezione civile della regione, la composizione, nonché le attività della consulta in forma ristretta mediante pubblicazione dei relativi verbali.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

22R00292


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° settembre 2021, n. **0148/Pres.**

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 2021)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 17, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG- Riforma delle politiche industriali), come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, lettera a), dalla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una



nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa), ai sensi del quale la Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della *silver economy* in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, tramite la concessione di incentivi per:

a) l'acquisizione di servizi di *temporary management*

b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato;

b-bis) partecipazione a programmi *master* di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3», emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258, e successive modifiche, nell'ambito del quale la gestione del canale contributivo in oggetto è delegata alle Camere di commercio regionali ai sensi dell'art. 97, comma 1, della legge regionale 3/2015;

Ritenuto di apportare una modifica tecnica al regolamento di cui al menzionato DPR 258/2015 relativa alla definizione della «dichiarazione IRAP» al fine della semplificazione delle modalità di presentazione della domanda da parte delle imprese;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 agosto 2021, n. 1319;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres», in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del DPR 258/2015

1. Il comma d-septies) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3) è sostituito dal seguente:

«d-septies) dichiarazione dell'IRAP: dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive scadente nell'anno di presentazione della domanda dell'incentivo, o, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l'impresa non abbia ancora presentato la dichiarazione e non siano ancora scaduti i termini per la presentazione di tale dichiarazione, la dichiarazione scadente nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: Fedriga

22R00293



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 settembre 2021, n. 0151/Pres.

Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), e, in particolare, l'art. 4, comma 6, che, in attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con proprio decreto n. 034/Pres., del 18 febbraio 2016, autorizza l'amministrazione regionale a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso, a favore delle microimprese, come definite dall'art. 2, comma 3, dell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che operano nel settore della ristorazione e che hanno la sede operativa sul territorio regionale;

Visto l'art. 4, comma 7, secondo cui: «Con regolamento, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui al comma 6 e di rendicontazione della spesa»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 967 del 18 giugno 2021 che ha approvato in via preliminare il testo del regolamento al fine di acquisire il parere della Commissione consiliare competente ai sensi del richiamato art. 4, comma 7, della legge regionale n. 24/2019;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1271 di data 6 agosto 2021 che, a seguito del parere favorevole della Commissione consiliare competente, ha approvato il «Regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il «regolamento concernente la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della ristorazione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMII DA 6 A 12, DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2019, N. 24 (LEGGE DI STABILITÀ 2020), A SOSTEGNO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA MONOUSO A FAVORE DELLE MICRO-IMPRESSE OPERANTI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE.

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le iniziative finanziabili, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2

Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento:

a) si applicano le definizioni di cui all'art. 3 della direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) di seguito riportate:

1) plastica: il materiale costituito da un polimero quale definito all'art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

2) prodotto di plastica monouso: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

b) si applica la definizione di micro-impresa di cui all'art. 2, comma 3, dell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;



Art. 3.

Delega di funzioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente regolamento sono esercitate per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia (CCIAA). L'esercizio delle funzioni delegate nonché i termini e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione nonché di rendicontazione delle risorse ad esse destinate per lo svolgimento delle attività di competenza sono disciplinati da una convenzione stipulata con l'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 24/2019.

Art. 4.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le micro-imprese che operano nel settore della ristorazione aventi sede operativa sul territorio regionale.

Art. 5.

Iniziative finanziabili

1. In attuazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 34/Pres, sono finanziabili le iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso che prevedono l'adozione, nell'esercizio dell'attività di ristorazione, di prodotti o dispositivi ecologicamente sostenibili in sostituzione dei seguenti in plastica monouso:

- a) cannuccie;
- b) piatti;
- c) posate;
- d) agitatori di bevande;
- e) imballaggi di acqua minerale o di altre bevande;
- f) sacchetti;
- g) contenitori per il cibo d'asporto.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia d'imposta di bollo, è presentata, unicamente a mezzo posta elettronica certificata intestata all'impresa richiedente, alla CCIAA nella cui circoscrizione territoriale l'impresa richiedente ha la sede operativa interessata all'iniziativa, a pena di irricevibilità, dal 1° al 28 febbraio di ogni anno utilizzando il modello allegato A al presente regolamento. Il modello di domanda è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione regionale e di ciascuna CCIAA.

2. È possibile presentare una sola domanda per anno anche con riferimento a più sedi operative aderenti all'iniziativa. Nel caso in cui le sedi operative interessate all'iniziativa ricadano nella circoscrizione territoriale di diverse CCIAA, la domanda è presentata ad una sola di esse per tutte le sedi operative interessate.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante in forma olografa oppure con firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), completa dell'indicazione delle sedi operative presso cui è realizzata l'iniziativa, è corredata della seguente documentazione:

- a) preventivo dettagliato di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo;
- b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

1) l'insussistenza di altri contributi pubblici oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore;

2) la presentazione della domanda ad una sola CCIAA, in caso di sedi operative che ricadano nella circoscrizione territoriale di diverse CCIAA;

3) l'inesistenza di procedure di scioglimento o liquidazione volontaria, o di procedure concorsuali in corso;

4) l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

5) il possesso dei requisiti di micro impresa ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 651/2014/UE;

6) il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) una dichiarazione redatta secondo la modulistica messa a disposizione dalle CCIAA, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto delle condizioni relative al regime *de minimis*, laddove le informazioni non sono rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti di Stato;

d) copia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda, ove la domanda o le dichiarazioni sostitutive allegate non siano sottoscritte con firma digitale.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. La CCIAA svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza e la regolarità della domanda. La CCIAA procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto.

2. Sono dichiarate inammissibili e rigettate:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dall'art. 6, comma 1;

b) le domande presentate senza l'utilizzo del modello di cui all'art. 6, commi 1;

c) le domande prive della firma olografa o digitale del richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 3;

d) le domande presentate con modalità diverse dalla PEC o inviate da un indirizzo di PEC diverso da quello del soggetto richiedente o inviate ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato dalle CCIAA.

3. La CCIAA comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

4. Qualora la domanda sia ritenuta incompleta, la CCIAA ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere all'integrazione.

5. Nel caso in cui le integrazioni richieste ai sensi del comma 4 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda è rigettata dandone comunicazione al soggetto richiedente.

6. In pendenza del termine di cui al comma 4, i termini previsti dall'art. 10, comma 3, sono sospesi.



Art. 8.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a) acquisto di: cannuce, agitatori di bevande, piatti, posate, sacchetti, contenitori per il cibo d'asporto purché siano riutilizzabili o in materiali certificati ecocompatibili, come ad esempio in plastica biodegradabile o altro materiale biodegradabile e compostabile;

b) acquisto ed installazione di erogatori di acqua o di altre bevande;

c) acquisto dei soli imballaggi in vetro e in lattina per acqua minerale e altre bevande.

2. Non è ammissibile a contributo l'IVA.

Art. 9.

Importo del contributo

1. Il contributo è concesso per un importo pari al sessantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per l'importo massimo di mille euro a sede operativa interessata all'iniziativa.

2. Nella determinazione dell'importo del contributo, si tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352).

Art. 10.

Procedimento di concessione del contributo

1. I contributi sono concessi dalle CCIAA tramite procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 8 e 9, il contributo è concesso a fronte dell'importo complessivo ammesso e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), nei limiti delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per soddisfare, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le domande non finanziate per carenza di risorse.

3. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda.

4. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

5. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.

Art. 11.

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il beneficiario invia, a pena di decadenza, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione di rendicontazione:

a) documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, o certificazione delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, negli altri casi;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'insussistenza di altri contributi pubblici oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore.

2. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione.

3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art. 12.

Cumulabilità

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nei limiti dell'importo dell'iniziativa.

2. Il cumulo dei contributi tiene conto dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 13.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, le CCIAA possono disporre ispezioni e controlli anche a campione, allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario; a tal fine, i beneficiari conservano la documentazione inerente il contributo oggetto del presente regolamento con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa.

Art. 14.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche dell'allegato A si provvede con decreto del direttore del servizio competente in materia di rifiuti.

Art. 15.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.


Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato A

(riferito all'articolo 6, comma 1)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DELL'USO DELLA PLASTICA MONOUSO DA PARTE DELLE PMI DEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE



Spett.le CCIAA

PEC _____

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ in data _____
C.F. _____ in qualità di rappresentante legale della società _____
(indicare ditta /ragione sociale/denominazione sociale e forma giuridica) CF _____ /partita IVA _____ con sede legale in Comune di _____ via _____, n. _____ cap _____ tel _____ e mail _____ PEC _____

CHIEDE

la concessione del contributo previsto all'articolo 4, comma 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) e dal successivo regolamento per un totale di euro _____ per la riduzione dell'uso della plastica monouso nello svolgimento dell'attività di ristorazione, presso le seguenti sedi operative (indicare indirizzo di ciascuna sede aderente all'iniziativa):


- _____;
- _____;
- _____;

INDICA

- il seguente referente dell'intervento

_____ tel _____ mail _____

- il seguente indirizzo di pec intestata società richiedente presso il quale effettuare le comunicazioni inerenti la presente domanda _____



- le seguenti modalità di pagamento:

<input type="checkbox"/> Conto corrente bancario		<input type="checkbox"/> Conto corrente postale	
Intestato a:			
Il c/c bancario o postale <u>deve</u> essere intestato al soggetto proponente			
Istituto di credito:	Filiale di:	Indirizzo:	
IBAN:			


ALLEGA

- a) preventivo dettagliato di spesa riferito alle spese ammissibili a contributo;
- b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
 1. l'insussistenza di altri contributi pubblici oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi e del soggetto finanziatore;
 2. l'inesistenza di procedure di scioglimento o liquidazione volontaria, o di procedure concorsuali in corso;
 3. l'insussistenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 231/2001;
 4. il possesso dei requisiti di micro impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014/UE;
 5. il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- c) dichiarazione, redatta secondo la modulistica messa a disposizione dalle CCIAA, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto delle condizioni relative al regime de minimis, laddove le informazioni non sono rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- d) copia della carta d'identità del sottoscrittore della domanda, ove la domanda o le dichiarazioni sostitutive allegate non siano sottoscritte con firma digitale

(luogo e data)

firma

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 dicembre 2021, n. 0203/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dispone che l'azione di edilizia agevolata è quella finalizzata alla realizzazione di iniziative, attuate dai privati cittadini a condizioni di mercato, dirette all'acquisto, alla nuova costruzione, all'acquisto con contestuale recupero o al recupero della prima casa di abitazione, equiparando a quest'ultimi i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico;

Visto il proprio decreto n. 0144/Pres./2016, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 27 luglio 2016, con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1829 del 26 novembre 2021 che ha approvato in via definitiva le modifiche al sopra indicato regolamento le quali, a seguito dell'esperienza gestionale dei trascorsi anni di attività, consentiranno una maggior efficacia all'azione dell'edilizia agevolata;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con decreto del presidente della regione 13 luglio 2016, n. 0144», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1829 del 26 novembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del presidente della regione 13 luglio 2016, n. 0144», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del presidente della regione 13 luglio 2016, n. 0144.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2

del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 - Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) superficie catastale dell'alloggio, misura in metri quadrati dell'unità immobiliare come presente sulla visura dell'Agenzia delle entrate - Catasto dei fabbricati quale "Superficie catastale totale escluse aree scoperte" calcolata sulla base di quanto stabilito dall'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e dell'art. 2, comma 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2013, n. 39724 (Modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell'art. 14, comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3

del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016

1. All'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere attuate mediante ricorso a operazioni creditizie di durata almeno decennale erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà del costo dell'iniziativa.



2-ter. Gli alloggi oggetto delle iniziative di cui al comma 1 devono avere una superficie catastale di cui alla lettera c-bis) dell'art. 2 non superiore a:

a) centocinquanta metri quadrati nei casi di iniziative di acquisto con contestuale recupero di cui al comma 1, lettera a) e iniziative di recupero di cui al comma 1, lettera b);

b) centoventi metri quadrati nei casi di iniziative di acquisto di cui al comma 1, lettera b-bis) e di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera b-ter).».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «pari a 15.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 12.000,00 euro».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «pari a 13.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10.500,00 euro».

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «pari a 8.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7.000,00 euro».

4. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di iniziative di acquisto e di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettere b-bis) e b-ter) il contributo non è riconosciuto se il costo dell'iniziativa è superiore ad euro 200.000,00.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il contributo non è altresì riconosciuto se la spesa, direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario, è inferiore ad euro 35.000,00 per le iniziative di cui agli articoli 4, 6-bis, 6-ter e 6 comma 1, lettere a), b) e d), e ad euro 21.000,00 per le iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 2.

4-ter. Il contributo non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «i contributi di cui all'art. 7 sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati» sono sostituite dalle seguenti: «i contributi di cui all'art. 7 sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica di seguito individuati alle lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nella misura di euro 4.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica di seguito individuati alla lettera b)».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016

Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «componenti reddituali» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle figurative per un importo almeno pari a 5.000,00 euro».

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «nudi proprietari o usufruttari» sono inserite le seguenti: «da almeno due anni».

3. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».

4. Al comma 4 dell'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

Art. 6.

Modifica all'art. 13 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «nominativo del» sono soppresse.

Art. 7.

Modifica all'art. 14 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «con delibera giunta» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche abitative».

Art. 8.

Modifiche all'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'art. 3, comma 2-bis;».

2. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'art. 3, comma 2-ter, lettera a) come risultante a conclusione dei lavori di recupero.».

3. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'art. 3, comma 2-bis;».

4. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'art. 3, comma 2-ter, lettera a) come risultante a conclusione dei lavori di recupero.».

5. Al comma 2-bis dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'art. 3, comma 2-bis;».

6. Al comma 2-bis dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'art. 3, comma 2-ter, lettera b)».

7. Al comma 2-ter dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'art. 3, comma 2-bis;».

8. Al comma 2-ter dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:


«e-bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'art. 3, comma 2-ter, lettera b), come risultante a conclusione dei lavori.».

9. Al comma 3 dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) contratto relativo all'operazione creditizia di cui all'art. 3, comma 2-bis;».

10. Al comma 3 dell'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) dichiarazione comprovante la superficie catastale dell'alloggio di cui all'art. 3, comma 2-ter, lettera a), per le iniziative di "recupero" e lettera b) per le iniziative di "nuova costruzione", come risultante a conclusione dei lavori.».



Art. 9.

*Modifica all'art. 19
del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016*

1. Il comma 4 dell'art. 19 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui dalla documentazione risulti un costo dell'iniziativa superiore a quello richiesto all'art. 7, comma 4, o un ammontare della spesa inferiore a quello richiesto all'art. 7, comma 4-bis, il contributo è revocato.».

Art. 10.

*Modifica all'art. 27
del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016*

1. Al comma 1, dell'art. 27 del decreto del presidente della regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE alla protezione dei dati personali, e del».

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 si applicano alle domande di contributo presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 dicembre 2021, n. 0204/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPR 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE

Premesso che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il «Codice del terzo settore» (di seguito «Codice») ha introdotto una normativa organica in materia, definendo gli enti del Terzo settore e le loro norme organizzative, nonché intervenendo anche sulla disciplina del volontariato e della promozione sociale, sul regime fiscale e sul sistema del Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito «RUNTS»);

Visto il decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 del 21 ottobre 2020, recante la «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del terzo settore», che disciplina, tra le altre, le modalità di iscrizione nel RUNTS;


Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, rubricata «Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale» che ha previsto all'art. 1, comma 2, che «(...) la regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio» e al comma 3 che «La regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i comuni la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa.»;

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 «Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale» e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora innanzi legge, che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato compresi i contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 9, 10 e 29;

Considerata, conseguentemente, la necessità di novellare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui al proprio decreto n. 0265/Pres/2014 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di renderla conforme alle disposizioni normative sopravvenute, *ut supra* richiamate, che sono imperative e immediatamente precettive in materia di Terzo settore e di ordinamento amministrativo regionale, a cui è stata assicurata, in ogni caso, attuazione attraverso la prassi amministrativa e, in particolare, di:

a) adeguare le previsioni regolamentari alla disciplina normativa riguardante il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) che è divenuto operativo dal 23 novembre 2023 e, pertanto, prevedere un coordinamento fra quanto disposto dall'art. 31, comma 11 del decreto ministeriale n. 106/2020 il quale dispone che «Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri - regionali - delle ODV (...) di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica», e i diritti derivanti dalla diretta iscrizione al RUNTS per i soggetti giuridici non già iscritti al registro generale del volontariato organizzato;

b) di rendere conforme il testo regolamentare con il dettato normativo del Codice in materia di limiti dei rimborsi ai volontari (art. 17 del decreto legislativo



n. 117/2017), divieto di distribuzione indiretta degli utili (art. 8 del decreto legislativo n. 117/2017) e di ulteriori fattispecie che si pongono in contrasto con le previsioni del codice per quanto attiene alle spese ammissibili indicate, a titolo esemplificativo, all'art. 56 del Codice;

c) di coordinare il testo normativo con l'avvenuta abrogazione dell'allegato C-bis, richiamato nell'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 265/2014, prevista dall'art. 40, comma 3 della legge regionale n. 21/2019, a far data dal 1° gennaio 2021, al fine di consentire l'attuazione della originaria previsione regolamentare rispetto all'intervenuto superamento *ex lege* delle Unioni territoriali intercomunali (UTI);

d) provvedere, con l'occasione, ad apportare la correzione dei meri errori materiali presenti nel testo regolamentare;

Visto quanto disposto dall'art. 41-bis (Modifiche ai regolamenti) della legge regionale n. 23/2012, come aggiunto dall'art. 6, comma 35, lettera c) della legge regionale n. 14/2016, ovvero che: «1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della commissione consiliare competente e dei comitati di cui agli articoli 6 e 21.»;

Dato atto che le modifiche al regolamento rientrano nelle previsioni di cui al richiamato art. 41-bis della legge regionale n. 23/2012 novellata e, in particolare, la modalità di presentazione della domanda, del rendiconto, le tipologie e le spese ammissibili, i controlli e la modalità di concessione ed erogazione della domanda anche in attuazione di sopraggiunte previsioni normative nazionali e regionali le quali, come tali, sono escluse *ex lege* dall'espressione di parere da parte della commissione consiliare competente e dei comitati di cui agli articoli 6 e 21;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del presidente della regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modifiche ed integrazioni», e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1856 del 2 dicembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del presidente della regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modifiche ed integrazioni» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del presidente della regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del presidente della regione 31 dicembre 2014, n. 265.

Art. 2.


*Modifiche all'art. 3
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Possono accedere ai contributi le organizzazioni di volontariato che risultano iscritte, alla data di presentazione della domanda e per l'intera durata della procedura contributiva, nel Registro generale del volontariato organizzato di cui all'art. 5 della legge ovvero, a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), nella sezione a) di cui all'art. 46, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativa alle organizzazioni di volontariato iscritte nel RUNTS.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «alla data di presentazione della domanda»;

c) al comma 3 dopo la parola: «volontariato» sono aggiunte le seguenti: «o appartenenti alla medesima rete associativa di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017.».



Art. 3.

*Modifiche all'art. 4
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, redatta sulla base della modulistica resa disponibile sul sito internet regionale, è presentata al servizio competente in materia di volontariato, o ai soggetti delegati ai sensi dell'art. 29 della legge, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal servizio medesimo.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È consentito l'accesso alla piattaforma informatica di cui al comma 1 esclusivamente con autenticazione forte, ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, che consentirà di sottoscrivere la domanda con la sola convalida finale, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).»;

c) il comma 6 è abrogato;

d) il comma 7 è abrogato.

Art. 4.

*Modifica all'art. 5
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. Al comma 1 dopo la parola: «richiedente» sono inserite le aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 17, 18, 32 e 33 del decreto legislativo n. 117/2017».

Art. 5.

*Modifica all'art. 6
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. Al comma 1 le parole: «compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita» sono soppresse.

Art. 6.

*Modifiche all'art. 8
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «dell'art. 4 della legge n. 266/1991» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 18 del decreto legislativo n. 117/2017»;

b) al comma 2 le parole: «hanno ricevuto contributi» sono sostituite dalle seguenti: «sono risultate beneficiarie nella graduatoria».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 9
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: «preventivo di spesa» sono inserite le seguenti: «, intestato all'organizzazione.»;

b) al comma 3 le parole: «, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.» sono soppresse.

Art. 8.

*Modifiche all'art. 10
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo la parola: «durata» sono inserite le seguenti: «non inferiore a tre mesi e»;

b) al comma 6 dopo le parole: «comprehensive dell'IVA nella misura in cui» sono inserite le seguenti: «sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che»;

c) alla lettera e) del comma 6) dopo la parola: «stipulata» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) la lettera c) del comma 7 è sostituita dalla seguente: «le voci di cui al comma 6 che superano i limiti previsti»;

e) alla lettera d) del comma 7 le parole: «le spese per» sono soppresse;

f) alla lettera g) del comma 7 le parole: «le spese di» sono soppresse;

g) alla lettera i) del comma 7 le parole: «le spese per» sono soppresse;

h) dopo la lettera i-bis) del comma 7 è inserita la seguente: «(i-ter) rimborsi di tipo forfetario, secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017.»;

i) al comma 12 dopo le parole: «euro 20,00 (venti)» è inserita la seguente: «lordi» e dopo le parole: «euro 80,00 (ottanta)» è inserita la seguente: «lordi».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 11
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 2) della lettera b) del comma 1, la parola: «149» è sostituita dalla seguente: «150»;

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:

1) punti 10 se il progetto è proposto nel territorio di almeno cinque comuni;

2) punti 15 se progetto è proposto nel territorio di almeno otto comuni;

3) punti 20 se il progetto è proposto nel territorio di almeno dodici comuni;»

c) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:

1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con almeno un soggetto istituzionale pubblico;

2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con più di un soggetto istituzionale pubblico.».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 12
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita» sono soppresse;


b) al comma 2 le parole: «, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita» sono soppresse;

Art. 11.

*Modifiche all'art. 13
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 13 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole «comprehensive dell'IVA nella misura in cui» sono inserite le seguenti: «sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che»;



b) alla lettera g) del comma 6 le parole: «le spese per» sono soppresse;

Art. 12.

*Modifiche all'art. 14
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 14 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) dimensione ed economicità dell'iniziativa: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo dell'iniziativa e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione della stessa:

- 1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
- 2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 150;
- 3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
- 4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;»;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente l'iniziativa ai sensi dell'art. 3, comma 2:

- 1) punti 10 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da almeno due organizzazioni;
- 2) punti 15 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da tre organizzazioni;
- 3) punti 20 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da più di tre organizzazioni.».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 15
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 15 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: «, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita» sono soppresse.

Art. 14.

*Modifica all'art. 16
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 16 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: «legge» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), nella sezione a) di cui all'art. 46, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativa alle organizzazioni di volontariato iscritte nel RUNTS.».

Art. 15.

*Modifiche all'art. 18
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 18 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: «, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita» sono soppresse.

Art. 16.

*Modifiche all'art. 19
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 19 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Tutte le comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il soggetto beneficiario comunica con il servizio esclusivamente a mezzo PEC, intestata all'associazione.».

Art. 17.

*Modifica all'art. 23
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 23 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «il logo della regione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei criteri dell'immagine coordinata della regione».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 24
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 24 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: «non superiore a sei mesi» sono aggiunte le seguenti: «dalla data prevista al comma 2»;

b) al comma 4 le parole: «ed annullata in originale dallo stesso» sono soppresse;

c) al comma 6 le parole: «con decreto del direttore del servizio» sono soppresse.

Art. 19.

*Modifica all'art. 27
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. All'art. 27 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «successive modificazioni ed integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, integrazioni e relativi decreti attuativi.».

Art. 20.

*Abrogazione dell'art. 28
del decreto del presidente della regione n. 265/2014*

1. L'art. 28 del decreto del presidente della regione n. 265/2014 è abrogato.


Art. 21.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00283



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 dicembre 2021, n. 0205/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPR n. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 29 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE

Premesso che il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il «Codice del Terzo settore» (di seguito «Codice») ha introdotto una normativa organica in materia, definendo gli enti del Terzo settore e le loro norme organizzative, nonché intervenendo anche sulla disciplina del volontariato e della promozione sociale, sul regime fiscale e sul sistema del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito «RUNTS»);

Visto il decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 261 del 21 ottobre 2020, recante la «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore», che disciplina, tra le altre, le modalità di iscrizione nel RUNTS;

Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, rubricata «Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale» che ha previsto all'art. 1, comma 2, che «(...) la regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di Governo del territorio» e al comma 3 che «La Regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i comuni la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa.»;

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 «Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale» e ss.mm.ii., d'ora innanzi legge, che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato e promozione sociale compresi i contributi alle associazioni di promozione sociale ai sensi degli articoli 23 e 28;

Considerata, conseguentemente, la necessità di novellare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle associazioni di promozione sociale di cui al decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0141 e ss.mm.ii. al fine di renderla conforme alle disposizioni

normative sopravvenute, *ut supra* richiamate, che sono imperative e immediatamente precettive in materia di Terzo settore e di ordinamento amministrativo regionale, a cui è stata assicurata, in ogni caso, attuazione attraverso la prassi amministrativa e, in particolare, di:

a) adeguare le previsioni regolamentari alla disciplina normativa riguardante il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) che è divenuto operativo dal 23 novembre 2021 e, pertanto, prevedere un coordinamento fra quanto disposto dall'art. 31, comma 11, del decreto ministeriale n. 106/2020 il quale dispone che «Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri - regionali - (...) delle APS di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.», e i diritti derivanti dalla diretta iscrizione al RUNTS per i soggetti giuridici non già iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;


b) di rendere conforme il testo regolamentare con il dettato normativo del Codice in materia di limiti dei rimborsi ai volontari (art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017), divieto di distribuzione indiretta degli utili (art. 8 del decreto legislativo n. 117/2017) e di ulteriori fattispecie che si pongono in contrasto con le previsioni del Codice per quanto attiene alle spese ammissibili indicate, a titolo esemplificativo, all'art. 56 del Codice;

c) di coordinare il testo normativo con l'avvenuta abrogazione dell'Allegato C bis, richiamato nell'art. 8 del D.P.Reg. n. 141/2014, prevista dall'art. 40, comma 3, della legge regionale n. 21/2019, a far data dal 1° gennaio 2021, come disposto dall'art. 40, comma 3, della legge regionale n. 21/2019, al fine di consentire l'attuazione della originaria previsione regolamentare rispetto all'intervenuto superamento *ex lege* delle Unioni territoriali intercomunali (UTI);

d) provvedere, con l'occasione, ad apportare la correzione dei meri errori materiali presenti nel testo regolamentare;

Visto quanto disposto dall'art. 41-bis (Modifiche ai regolamenti) della legge regionale n. 23/2012, come aggiunto dall'art. 6, comma 35, lettera c), legge regionale n. 14/2016, ovvero che: «1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.»;

Dato atto che le modifiche al regolamento rientrano nelle previsioni di cui al richiamato art. 41-bis della legge regionale n. 23/2012 novellata e, in particolare, la modalità di presentazione della domanda, del rendiconto, le tipologie e le spese ammissibili, i controlli e la modalità di concessione ed erogazione della domanda anche in attuazione di sopraggiunte previsioni normative nazionali e regionali le quali, come tali, sono escluse *ex lege* dall'espressione di parere da parte della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21;



Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres. e successive modifiche ed integrazioni» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e ss.mm.ii.;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 2 dicembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014, n. 0141/Pres. e successive modifiche ed integrazioni», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014 n. 0141/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della regione 7 luglio 2014, n. 0141.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera g) del comma 1 dopo la parola: «valutazione» sono aggiunte le seguenti: «, tali da pregiudicare l'ottenimento del contributo.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) progetti aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le associazioni di cui al comma 1 devono risultare iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo e per l'intera durata della procedura contributiva, nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 20 della legge ovvero, a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nella sezione b) di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativa alle associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS.»;

c) al comma 3 dopo le parole: «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «alla data di presentazione della domanda»;

d) al comma 3-bis dopo le parole: «associazione di promozione sociale» sono inserite le seguenti «o appartenenti alla medesima rete associativa di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) progetti di utilità sociale a favore di associati o di terzi, che perseguono una o più finalità di cui all'art. 19, comma 2, della legge ovvero progetti aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, rientranti nelle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

1) si svolgono interamente nel territorio regionale;

2) comportano un impegno organizzativo e gestionale di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi;

3) non prevedono quote di iscrizione né altri versamenti a carico dell'utenza coinvolta nel progetto.»;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) iniziative proposte dalle associazioni per la formazione e l'aggiornamento dei propri associati, che presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:


1) si svolgono interamente nel territorio regionale;

2) si riferiscono alle attività e finalità statutarie delle associazioni proponenti;

3) prevedono una durata delle attività formative non inferiore a due mesi e non superiore a dodici mesi;

4) non prevedono quote di iscrizione né altri versamenti a carico dei partecipanti associati.»;

c) al comma 2, la parola: «ammessa» è sostituita dalla seguente: «ammissibile».



Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento è presentata al servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal servizio medesimo.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. È consentito l'accesso alla piattaforma informatica di cui al comma 1 esclusivamente con autenticazione forte, ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, che consentirà di sottoscrivere la domanda con la sola convalida finale, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).»;

c) il comma 6 è abrogato;

d) il comma 6-bis è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: «comprehensive dell'Iva nella misura in cui» sono inserite le seguenti: «sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che»;

b) la lettera a) del comma 2) è sostituita dalla seguente: «a) compensi a professionisti esterni e agli associati i quali non svolgono l'attività in maniera volontaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 35 e 36 del decreto legislativo n. 117/2017 e che non percepiscono compensi come membri degli organi sociali o integrino una fattispecie di conflitto di interesse, per prestazioni professionali di servizi, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto.»;

c) alla lettera g) del comma 2) dopo la parola: «stipulata» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

d) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: «c) le voci di cui al comma 2 che superano i limiti previsti.»;

e) dopo la lettera i bis) del comma 2 è aggiunta la seguente: «i ter) rimborsi di tipo forfetario, secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Per personale di cui alla lettera f) del comma 2, deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione, oppure ad altre attività, purché relative al progetto finanziato. Qualora il personale sia addetto anche ad altre attività non pertinenti al progetto, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile al progetto, pena l'inammissibilità della spesa.»;

g) al comma 8 dopo le parole: «20,00 euro» è inserita la seguente: «lordi» e dopo le parole: «80,00 euro» è inserita la seguente: «lordi».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 2) della lettera b) del comma 1, la parola: «149» è sostituita dalla seguente: «150»;

b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:

1) punti 10 se il progetto è proposto nel territorio di almeno cinque comuni;

2) punti 15 se progetto è proposto nel territorio di almeno otto comuni;

3) punti 20 se il progetto è proposto nel territorio di almeno dodici comuni.»

c) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:

1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con almeno un soggetto istituzionale pubblico;

2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con più di un soggetto istituzionale pubblico.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: «comprehensive dell'Iva nella misura in cui» sono inserite le seguenti: «sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che»;

b) la lettera a) del comma 2) è sostituita dalla seguente: «a) compensi a professionisti esterni e a professionisti associati, i quali non svolgono l'attività in maniera volontaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 35 e 36 del decreto legislativo n. 117/2017 e che non percepiscono compensi come membri degli organi sociali o integrino una fattispecie di conflitto di interesse, per attività di docenza.»;

c) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «d) spese per l'assicurazione stipulata esclusivamente per l'iniziativa formativa e per i soli associati coinvolti nella stessa»;

d) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: «c) le voci di cui al comma 2 che superano i limiti previsti.»;

e) alla lettera i bis) del comma 3 le parole: «attività di progetto» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative formative»;

f) dopo la lettera i bis) del comma 3 è aggiunta la seguente: «<i ter) rimborsi di tipo forfetario, secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017.»;

g) al comma 4 le parole: «del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iniziativa formativa»;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per personale di cui alla lettera c) del comma 2, deve intendersi: personale con contratto di lavoro subordinato o autonomo occasionale, addetto all'attività amministrativa dell'associazione, oppure ad altre attività, purché relative all'iniziativa finanziata. Qualora il personale sia addetto anche ad attività non pertinenti all'iniziativa, devono essere esplicitati i criteri per la definizione della quota parte dell'orario e del costo direttamente riferibile all'iniziativa, pena l'inammissibilità della spesa.»;

i) al comma 8 dopo le parole: «20,00 euro» è inserita la seguente: «lordi» e dopo le parole: «80,00 euro» è inserita la seguente: «lordi».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) dimensione ed economicità dell'iniziativa: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo dell'iniziativa e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione della stessa:

1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;

2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 150;


3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;

4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50.»;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di associazioni che propongono congiuntamente l'iniziativa ai sensi dell'art. 4, comma 2:

1) punti 10 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da almeno due associazioni;



2) punti 15 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da tre associazioni;

3) punti 20 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da più di tre associazioni.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 12 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Tutte le comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Il soggetto beneficiario comunica con il Servizio esclusivamente a mezzo PEC, intestata all'associazione.».

Art. 11.

Modifica all'art. 14 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 è sostituito dal seguente: «Il progetto e l'iniziativa formativa possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e sono avviati entro novanta giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 15 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «con decreto del Direttore del Servizio» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: «e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita» sono soppresse;

c) al comma 3 le parole: «, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita» sono soppresse.

Art. 13.

Modifica all'art. 16 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. Il comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 è sostituito dal seguente: «Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre su tutto il materiale relativo al progetto o iniziativa formativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della regione, nel rispetto dei criteri dell'immagine coordinata della regione e l'indicazione della legge regionale in base alla quale è stato concesso il contributo.».

Art. 14.

Modifica all'art. 17 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 le parole: «Direttore del» sono soppresse e dopo la parola: «stessi» sono aggiunte le seguenti: «, come previsto all'art. 2, comma 1, lettera g).».

Art. 15.

Modifiche all'art. 18 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «nonché delle attività progettuali o delle iniziative di formazione e aggiornamento,» e dopo le parole: «non superiore ai sei mesi» sono aggiunte le seguenti: «dalla data prevista al comma 2.»;

b) al comma 4 le parole: «ed annullata in originale dallo stesso» sono soppresse;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il rendiconto è approvato entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 1.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 19 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: «originariamente programmati» sono aggiunte le seguenti: «, tale da pregiudicare l'utile permanenza in graduatoria dei progetti e delle iniziative finanziate.»;

b) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente: «e bis) mancato avvio entro i termini stabiliti all'articolo 14, comma 1.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora il costo complessivo, come definito all'art. 2, comma 1, lettera c), risulti inferiore a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda il contributo è rideterminato proporzionalmente.».

Art. 17.

Modifica all'art. 21 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 dopo le parole: «successive modificazioni ed integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, integrazioni e relativi decreti attuativi.».

Art. 18.

Abrogazione dell'art. 23 del D.P.Reg. n. 141/2014

1. L'art. 23 del decreto del Presidente della regione n. 141/2014 è abrogato.


Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00284



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 8 1 3 *

€ 2,00

